CODICE DI PROCEDURA CIVILE

# Art. 473-bis.67 c.p.c.

## Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero. (171)

Versione in vigore dal 18 ottobre 2022, non più in vigore dal 1 gennaio 2023 · versione 174

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice di procedura civile |
| Estremi | Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 |
| Libro | Secondo — Del processo di cognizione |
| Titolo | IV-bis — Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie |
| Capo | III — Disposizioni speciali |
| Sezione | VI — Rapporti patrimoniali tra coniugi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(171) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-civile/art-473-bis.67-sostituzione-dell-amministratore-del-patrimonio-familiare/versione/174

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it